

QUESITO n. 9 del 30/05/2018

È pervenuto a questo Ente Aggiudicatore il quesito testualmente riportato:

“La presente in riferimento alla procedura in oggetto per porre i seguenti quesiti:

1. le categorie OS6 ed OS7, non a qualificazione obbligatoria, possono essere eseguite in proprio, previa qualificazione e copertura con la prevalente?
2. è possibile la partecipazione qualificandosi tramite la categoria OG11 riferita alla categoria OS30 prevista dal bando, ai sensi dell'art. 79, comma 16 del D.P.R. 207/2010?
3. è ammessa la partecipazione tramite l'incremento di un quinto della classifica posseduta, ai sensi dell'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010?”

A tale richiesta di chiarimenti è stata data la risposta testualmente riportata:

<<In relazione ai quesiti formulati nella Vostra nota pec indicata in oggetto si precisa quanto segue.

Quesito n. 1

Si conferma che le lavorazioni previste dalle categorie a qualificazione non obbligatoria OS6 e OS7 possono essere eseguite, in proprio, dal concorrente in possesso di attestato SOA per la categoria prevalente OG3 che preveda la copertura economica anche per le predette categorie OS6 e OS7.

Quesito n. 2

Si conferma che l'operatore economico in possesso di attestato SOA nella categoria OG 11 può qualificarsi anche per la categoria OS 30.

Quesito n. 3

Si conferma che, ai sensi del comma 14 dell'art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il comma 2 dell'art. 61 del DPR 207/2010, rubricato al Titolo III della Parte II del predetto DPR 207/2010, continua ad applicarsi, di conseguenza, “la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”>>.